REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
L'Assessore

Prot. n. 19728

Cagliari, 31 LUG. 2013

Comunicazione trasmessa solo via fax.
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
(art. 6, comma 2, Legge 412/1991)

> Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto

> Agli Assessorati regionali
Uffici di Gabinetto

> AGENZIA per il Lavoro
fax 7917

> AGENZIA Conservatoria delle Coste
fax 070/4509707

> ARGEA
fax 0783/300677

> AGRIS
fax 079/2831555

> LAORE
fax 070/60262222

> AGENZIA Sardegna Promozione
fax 93149

> ENAS
fax 070/670758

> ERSU-Cagliari
fax 070/66206392

> ERSU-Sassari
fax 079/272118

> ISRE
fax 0784/37484

e p.c. > ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL - FP
Fax 070/2795371

CISL - FPS
Fax 2638

UIL - FPL
Fax 6298
Mail sindacato.uil@regione.sardegna.it

viale Trieste 190 09123 Cagliari - tel +39 070 606 7012 fax +39 070 606 6175 - aagg.assessore@regione.sardegna.it

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

L'Assessore

DIRER - SDIRS
Fax 2763

FE.D.R.O.
Fax 4378
Mail sindacato.fedro@regione.sardegna.it

S.A.DI.R.S.
Fax 2281
Mail sadirs@tiscali.it

S.A.F.
Fax 070/4560876

FENDRES-SAFOR-CONFSAL
Fax 2754

> ALLA R.S.U. Amministrazione regionale
Mail: rsu@regione.sardegna.it
(cartella Intras: Comunicazioni RSU Amministrazione)

> ALLA R.S.U. C.F.V.A.
(cartella Intras: Comunicazioni RSU C.F.V.A.)

Oggetto: legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, Art. 4, commi 5 e 6. Attribuzione funzioni dirigenziali a personale di categoria D. Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo (art. 8, comma 1, lett. a L.R. n. 31/1998)

Pervengono a questo Assessorato diverse richieste di chiarimenti in ordine ai limiti applicativi della norma in oggetto.

Sull'argomento la Giunta è intervenuta più volte definendo modalità applicative nell'ambito dell'Amministrazione regionale e, compatibilmente con le relative situazioni organizzative, per gli Enti e le Agenzie regionali (delibere n. 37/16 del 6/9/2011, n. 33/22 del 31/7/ 2012 e n. 50/7 del 21/12/2012). In particolare, anche gli Enti e le Agenzie possono attribuire le funzioni dirigenziali a funzionari di categoria D, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, in assenza di figure dirigenziali disponibili purché ciò sia compatibile con la programmazione dei fabbisogni e in presenza della necessaria copertura finanziaria.

In un'ottica di contenimento della spesa devono, poi, preferirsi soluzioni interne con particolare riguardo alla opportunità di attribuire le funzioni ad interim ad altro dirigente in servizio. Solo qualora ciò non sia possibile o comporti rilevanti disfunzioni organizzative si dovrà ricorrere alle previsioni del comma 4 bis dell'art. 28 della L.R. n. 31/1998.

Non è peraltro necessario che siano effettivamente in corso di svolgimento procedure concorsuali; peraltro, l'ultimazione di queste rappresenta un limite all'esercizio del suddetto potere.

Dubbi applicativi riguardano, invece, il limite temporale contenuto nella norma, laddove si prevede (comma 5) che "*fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e* ***comunque per non oltre due anni****, l'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, in assenza di figure dirigenziali, possono attribuire le funzioni di cui al comma 4 a dipendenti della categoria D…*", mentre al successivo comma 6 si stabiliscono ulteriori limiti all'esercizio di tale potere: "I termini di cui al comma 5 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e le funzioni possono essere attribuite solo per le posizioni già istituite alla medesima data".

È evidente che, in relazione alle previsioni del comma 5, l'attribuzione delle funzioni in oggetto non può superare la durata di due anni; viceversa le previsioni del comma 6 sembrerebbero indicare che la durata degli incarichi non possa superare la data del 28 agosto 2013 (due anni dall'entrata in vigore della norma).

Una tale lettura sembra però troppo riduttiva e non funzionale alle esigenze organizzative delle Amministrazioni regionali né rispondente ai principi di efficienza, efficacia e di economicità che devono guidare l'azione della Regione, considerata, anche, l'esigua dotazione di dirigenti attualmente in forza alle medesime amministrazioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che la data del 28 agosto 2013 non possa essere intesa come inerente alla durata degli incarichi in essere ma debba essere riferita all'esercizio del potere, costituendone un limite, per cui il suo spirare impedirà l'attribuzione di ulteriori incarichi dirigenziali a funzionari della categoria D, fermi restando gli incarichi già attribuiti fino al termine di 24 mesi dal loro conferimento.

L'Assessore
Mario Floris

(Servizio Gestione)
D.G. - Tomainu
Dir.Ser – Virdis